

Cass. Pen., Sez. V, 6 ottobre 2017 (dep. 24 gennaio 2018), n. 3271, Pres. Pezzullo – Est. Mazzitelli

Delitti contro la persona – Atti persecutori

Integra il delitto di atti persecutori previsto dall'art. 612 bis c.p., la condotta di chi compie atti molesti ai danni di più persone, costituendo per ciascuna motivo di ansia, non richiedendosi, ai fini della reiterazione della condotta prevista dalla norma incriminatrice, che gli atti molesti siano diretti necessariamente ad una sola persona, purché siano realizzati tutti elementi, di natura oggettiva e soggettiva, tipici della fattispecie criminosa in questione, nei confronti di ciascuna delle persone offese dal reato.

Il testo della sentenza è accessibile sul sito della rivista.

La sussistenza del delitto di atti persecutori nel caso di pluralità di persone offese: la necessaria "individualizzazione" dell'accertamento

SOMMARIO: 1. Una breve premessa. – 2. Il fatto e i motivi di ricorso. – 3. Il delitto di atti persecutori quale reato abituale d'evento ed i suoi elementi costitutivi. – 3.1. Le condotte rilevanti e la "necessaria" reiterazione. – 3.2. L'evento. – 3.3. L'elemento soggettivo. – 4. L'integrabilità del delitto di atti persecutori nel caso di pluralità di persone offese. La pronuncia della Corte di Cassazione. – 4.1. La necessaria distinzione con i "reati satellite". In particolare: il reato di molestie. – 4.2. La precedente giurisprudenza di legittimità e le conclusioni della Corte: l'esigenza di una verifica individuale dei requisiti dell'abitualità e di produzione dell'evento di danno.

1. Una breve premessa.

La sentenza in commento, emessa dalla quinta Sezione della Corte di Cassazione, si occupa di delineare i confini di applicazione e, dunque, di integrabilità del delitto di atti persecutori, previsto e punito dall'art. 612 bis c.p.¹.

¹ Sul delitto di atti persecutori, BARTOLINI, *Lo stalking e gli atti persecutori nel diritto penale e civile*, Piacenza, 2009; FIANDACA - MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro la persona*, volume – tomo I, Bologna, 2017233 ss.; MACRI', *sub art. 612 bis c.p.*, in Tratt. Cadoppi, Canestrà, Manna, Papa, IX, *I delitti contro la libertà sessuale, la libertà morale, l'inviolabilità del domicilio e l'inviolabilità dei segreti*, Torino, 2011, pp. 362 ss.; MAINA, *stalking*, in *Digesto delle Discipline Penali*, VII aggiornamento, 580 ss.; MANNA, *Versione "minimalista" ed "espansiva" della fattispecie di atti persecutori*, GI, 2011, 635 ss.; MANTOVANI, *Diritto Penale. Parte Speciale*, I, Padova, 2016, 357 ss.; MENDICINO, *Uno tra i reati più odiosi: la più recente analisi della Suprema Corte sullo stalking*, *Diritto & Giustizia*, fasc. 124, 2017, 50 ss.

Si tratta di una pronuncia che, non solo aiuta a comprendere ed a mettere a fuoco, con sempre maggior precisione, l'ambito di operatività dell'incriminazione in parola, ma che, altresì, riveste un ruolo particolarmente incisivo data la frequenza con la quale le condotte in questione si concretizzano nella realtà quotidiana.

In particolare, attraverso la pronuncia in esame, la Corte affronta la questione relativa alla ricorrenza del delitto di cui all'art. 612 *bis* c.p. nel caso in cui sussistano plurime persone offese. Sarà, dunque, necessario ripercorrere le connotazioni inerenti il delitto di atti persecutori, dando conto degli elementi costitutivi lo stesso e verificando, conseguentemente, se gli stessi – con particolare riferimento alla abitudine ed all'evento – ostino alla configurabilità del reato nel caso in cui via sia una pluralità di soggetti passivi; individuando, in caso contrario, le connotazioni che le condotte ed il contesto devono assumere affinché tale integrazione possa dirsi realizzata.

Nel far ciò, sarà altresì necessario tenere distinti – dunque distinguere – la fattispecie in questione dai suoi “reati satellite”, i quali, in caso di mancanza di uno o più degli elementi costitutivi il delitto di *stalking*, potranno singolarmente o cumulativamente ricorrere.

2. Il fatto e i motivi di ricorso.

Esaminando la vicenda storica che ha dato vita alla pronuncia in commento, le condotte consistevano nel minacciare e molestare gli abitanti di un quartiere, mediante l'invio, a mezzo posta, di numerose e ripetute lettere anonime, prospettanti gravi mali ingiusti ed insulti ai destinatari; nello specifico, aver inviato, con cadenza settimanale, alle varie famiglie, alcune precipuamente individuate nel capo di imputazione – ed è qui che nasce gran parte della questione –, centinaia di missive dal contenuto ingiurioso e minaccioso, con evidenti elementi di conoscenza personale, dando così vita a comportamenti persecutori tali da, non solo indurre i soggetti in questione a modificare le proprie abitudini di vita, ma altresì alterare in modo significativo i rapporti all'interno della comunità ed ingenerare timori ed ansie.

La sentenza, emessa dalla quinta Sezione, si è resa necessaria a seguito del ricorso promosso dal *reo* avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Bologna il quale, a sua volta, in parziale accoglimento dell'appello formulato dalla Pubblica Accusa, riformando la decisione emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Infatti, mentre il Giudice per le Indagini preliminari, per quanto ivi di interesse, inquadrava i fatti in questione nella fattispecie di cui all'art. 660 c.p. e, dunque, nel reato contravvenzionale di molestia o disturbo alle persone, diversamente l'adito Tribunale della Libertà ravvisava gravi indizi di colpevolezza del delitto di atti persecutori previsto dall'art. 612 *bis* c.p., vista: a) la protrazione delle condotte – *alius* reiterazione – ricollegabile, dunque, all'abitudine – caratteristica connotante il delitto in parola; b) gli effetti che tali condotte producevano sugli abitanti del quartiere, i quali, in parte, si convincevano a svendere le proprie abitazioni per allontanarsi dalla zona residenziale interessata. Il tutto accompagnato da un fondato pericolo di reiterazione specifica del reato, che giustificava l'applicazione della misura cautelare in parola.

L'indagata, tramite il proprio difensore, avanzava ricorso dinnanzi alla Corte di Cassazione, adducendo una serie di motivi, tra i quali, per quanto ivi rileva: erronea applicazione della legge, visto che il requisito della reiterazione sarebbe compatibile anche con la contravvenzione di cui all'art. 660 c.p. e, dunque, lo stesso non avrebbe valore determinante; erronea applicazione della legge determinata, altresì, – continua il difensore – da inesatte considerazioni del Tribunale circa l'evento prodottosi, individuato in un *vulnus* della tranquillità delle persone e dell'ordine pubblico, quando, invece, il reato di atti persecutori non potrebbe coniugarsi con una pluralità di soggetti passivi, connotazione che invece si confarebbe al reato di molestie.

La questione, come anticipato, attiene dunque all'integrabilità del delitto di atti persecutori di cui all'art. 612 *bis* c.p. nel caso di pluralità di soggetti passivi, con la conseguente necessità di verificare se le connotazioni dello stesso – tra le quali la reiterazione, l'evento ed il bene giuridico tutelato dalla norma – siano o meno compatibili ed, eventualmente, secondo quali modalità di accertamento, con la fattispecie concreta in oggetto.

3. Il delitto di atti persecutori quale reato abituale d'evento ed i suoi elementi costitutivi.

Con riferimento al reato di atti persecutori, si è soliti utilizzare il termine – di origine anglosassone – “*stalking*”, facendo riferimento a quel determinato fenomeno realizzato dal cosiddetto *stalker*: il cacciatore che “fa la posta” alla sua preda; si tratta di terminologia che, come si vedrà in seguito, è capace di descrivere efficacemente la condotta prevista e punita dalla fattispecie di cui all'art. 612 *bis* c.p.

Necessaria, come anticipato, una premessa attraverso la quale si ripercorrano le connotazioni appartenenti a tale delitto.

3.1. Le condotte rilevanti e la “necessaria” reiterazione.

La disposizione in parola individua quale penalmente rilevante e, conseguentemente, punisce la condotta di colui che “*con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita*”.²

² I commi successivi dell'art. 612 *bis* c.p. prevedono che “2.La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. 3.La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. 4. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di

Data l'ampiezza del linguaggio, coscientemente utilizzato dal legislatore, le condotte che, ferma la necessità di individuare nel contesto di specie tutti i restanti elementi connotanti il delitto di *stalking*, sono in grado di integrare il reato in parola possono assumere le manifestazioni più svariate.

A titolo esemplificativo: l'invio di sms, lettere o e-mail non volute; l'effettuare telefonate e/o mantenere con la persona offesa contatti indesiderati; realizzare condotte minacciose, pedinamenti; presentare reiterate denunce ecc.³.

Ciò premesso, la lettera dell'art. 612 *bis* c.p., ancor prima di "individuare" quali siano le condotte penalmente rilevanti, impone che si tratti di "*condotte reiterate*". Dunque, è lo stesso tenore letterale della norma che permette di inquadrare, sin da subito, tale reato quale abituale, ovvero fattispecie per la cui esistenza si richiede la reiterazione di più condotte identiche od omogenee⁴.

Merita, peraltro, fare cenno alla riconducibilità, del delitto di atti persecutori, alla categoria del reato abituale cosiddetto proprio, cosicchè la reiterazione può riguardare condotte che non necessariamente costituiscono di per sé reato; nonché, alla categoria del reato necessariamente abituale, essendo indispensabile – ed al contempo sufficiente – la realizzazione di almeno due condotte⁵.

Ciò premesso, risulta evidente che, individuate quali sussistenti le condotte richieste, dovrà poi trattarsi di azioni od omissioni reiterate; come anticato, è infatti la protrazione ad assumere rilevanza, essendo l'essenza dell'incriminazione in parola, non tanto da individuarsi nei singoli atti considerati tipici, bensì nella loro reiterazione.

È quest'ultimo l'elemento che li cementa, identificando un comportamento criminale complessivo, quale fatto diverso da quelli che concorrono a definirlo sul piano oggettivo. Un'unificazione normativa di condotte, costituenti o meno di per sé reato, che il legislatore ha voluto complessivamente considerare nel loro disvalore.

3.2. L'evento.

Proseguendo nella disamina delle connotazioni che deve assumere il fatto storico affinché possa ritenersi sussistente il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612 *bis* c.p., ruolo centrale ai fini della risoluzione della questione sottesa alla pronuncia in commento, è ricoperto dall'evento che le condotte devono produrre nella sfera della persona offesa.

un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

³ Per un'analisi più approfondita della fenomenologia dello *stalking*, ARIMINI, *Lo stalking. Aspetti psicologici e fenomenologici*, in GULLOTTA - PEZZATI, *Sessualità, diritto e processo*, Milano, 2002, 595 ss.; MAINA, *Stalking*, cit., 582.

⁴ Sul reato abituale vedi, per tutti, GAROFOLI, *Manuale di diritto penale, parte generale*, X edizione, 2014, Roma, 1156 ss.

⁵ Da ultimo, Cass. pen., Sez. V, 3 aprile 2017, n. 35588; ed in tal senso, *ex multis*, Cass. pen., Sez. V, 5 giugno 2013, n. 46331; la quale ha sottolineato che ai fini della sussistenza della fattispecie "*non sia necessaria la 'serialità' delle condotte offensive, essendo sufficienti ad integrare l'elemento oggettivo del reato anche due soli episodi che abbiano le caratteristiche e siano idonei a produrre gli effetti previsti dalla norma*".

Il reato di *stalking*, infatti, è individuabile quale reato abituale d'evento, a struttura causale e non di mera condotta, caratterizzandosi, dunque, per la produzione: a) di un evento di danno il quale deve consistere, secondo il disposto dell'art. 612 *bis* c.p., nell'alterazione delle abitudini di vita o nel perdurante stato di ansia o di paura, ovvero, alternativamente b) di un evento di pericolo, consistente nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva. Per la sussistenza del delitto, sarà, dunque, sufficiente il verificarsi di uno degli eventi appena citati.

Infatti, nonostante la potenziale ambiguità della lettera della norma – la quale, utilizzando proposizioni quali "cagionare", "costringere", "ingenerare", potrebbe intendere evocare una idoneità della sola condotta a creare il pericolo di verificazione dell'evento – la giurisprudenza⁶ ed, ancora prima, gli stessi lavori parlamentari⁷ inducono a ritenere che dalle condotte debba necessariamente derivare uno dei tre eventi descritti dalla fattispecie, alternativamente o cumulativamente⁸.

Ciò detto, ai nostri fini, nonché a fronte dell'esigenza di evitare che si crei una vera e propria ipertrofia nelle incriminazioni, dovuta ad un'ampia discrezionalità che la lettera della norma concede all'interprete, la stessa dovrà essere attentamente e minuziosamente esercitata nel pieno rispetto del principio di offensività, accompagnato – come si vedrà in seguito – da un'accurata valutazione e valorizzazione dell'elemento soggettivo.

In particolare, con riferimento all'evento inerente il cambiamento delle abitudini di vita, sarà necessario prendere in considerazione le sole abitudini qualificate e qualificanti, escludendo, diversamente, una qualsiasi rilevanza penale di situazioni meramente fastidiose o bagatellari; ancora, con riferimento allo stato d'ansia o di paura, nonostante la giurisprudenza di legittimità escluda la necessità di accertamento di uno stato patologico in senso stretto – visto che lo stesso è tipico del diverso reato di lesioni, il quale potrà eventualmente concorrere con quello di *stalking* –, vi sarà comunque l'esigenza di riscontrare una serie di condotte persecutorie che abbiano determinato una decisiva alterazione dell'equilibrio emotivo della persona offesa⁹.

Proseguendo nella disamina degli eventi che, alternativamente o congiuntamente, dovranno prodursi sulla vittima, affinché il delitto di *stalking* possa ritenersi integrato, meno problematiche paiono porsi con riferimento al fondato timore per l'incolumità propria o di un soggetto terzo, per così dire, qualificato. La dizione "*fondato*" sembra dover essere intesa quale necessità di acquisire la prova del reale timore subito dalla vittima in conseguenza della condotta dell'agente, cosicché, particolare attenzione dovrà essere dedicata ad aspetti quali la vulnerabilità della vittima – della singola vittima – che dovrà, peraltro, essere abbracciata dall'elemento soggettivo.

⁶ La giurisprudenza sul punto è ormai unanime; vedasi, da ultimo, Cass. pen., Sez. V, 3 aprile 2017, n. 35588.

⁷ In proposito si rinvia a VALSECCHI, *Il delitto di atti persecutori (il c.d. stalking)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, 1377 ss.

⁸ In tal senso MAINA, *Stalking*, cit., 583.

⁹ *Ex multis*, Cass. pen., Sez. V, 7 marzo 2011, n. 8832; negli stessi termini, Cass. pen., Sez. V, 9 maggio 2012, n. 24135.

Si tratta, pertanto, di valutazioni ed accertamenti da effettuarsi con estrema attenzione ed i quali – è ciò che rileva ai nostri precipui fini – dovranno essere rivolti alle singole situazioni soggettive e personali delle vittime.

Peraltro, tali valutazioni ed accertamenti, come si evince dalla terminologia utilizzata nella formulazione dell'art. 612 *bis* c.p., dovranno, altresì, tenere in debita considerazione la necessità che gli stessi eventi di danno o di pericolo siano connotati da gravità e, soprattutto, da rilevante durata dello stato indotto. Dovrà infatti sussistere un progressivo accumulo di disagio che, solo al termine della sequenza, sia degenerato in uno stato di prostrazione psicologica, manifestatosi successivamente in una delle forme previste dalla norma incriminatrice¹⁰.

Dunque, se la prima caratteristica fondamentale, connotante il delitto di atti persecutori, deve essere individuata nell'abitudine del reato, il secondo elemento che connota lo stesso è proprio quello della cosiddetta “*effettività dell'evento di danno*”¹¹.

3.3. L'elemento soggettivo.

Così individuate le due peculiarità oggettive inerenti il delitto di atti persecutori, le stesse, come anticipato, devono necessariamente – lo si ribadisce perché utile nel proseguo, tramite un'analisi individualistica – essere affiancate da un'attenta valutazione circa l'elemento soggettivo del reato, il quale si delinea proprio sulle sopra esaminate connotazioni oggettive.

L'art. 612 *bis* c.p., ai fini dell'integrazione del reato, richiede il solo dolo generico, per il quale, dunque, non è prevista una particolare finalità o intenzionalità in capo all'agente.

Lo stesso si sostanzia, dunque, nella volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell'abitudine del proprio agire; peraltro, secondo ormai unanime giurisprudenza, il delitto in questione non postula, invece, la necessaria preordinazione delle condotte, cosicché le stesse potranno essere, in tutto o in parte, meramente causali e realizzate qualora se ne presenti l'occasione¹².

Per quanto detto nei paragrafi che precedono, ponendo in relazione la suddetta coscienza e volontà con gli eventi che alternativamente o congiuntamente devono prodursi ai fini della sussistenza del delitto di cui all'art. 612 *bis* c.p., gli stessi dovranno essere rappresentati e voluti dall'agente, specie quelli di natura psicologica; e, dunque, a titolo esemplificativo, con riferimento al fondato timore per l'incolumità propria o di un soggetto terzo, come anticipato, le eventuali condizioni soggettive di particolare vulnerabilità della vittima, qualora incidano sulla valutazione circa la sussistenza dell'evento di pericolo, dovranno necessariamente essere conosciute e considerate dall'agente; nonché ed allo stesso

¹⁰ In tal senso, Cass. pen., Sez. V, 5 novembre 2014, n. 51718.

¹¹ Utilizza tale terminologia la sentenza della Corte di Cassazione in commento.

¹² Così, da ultimo, Cass. pen., Sez. V, 3 aprile 2017, n. 35588; nonché, *ex multis*, Cass. pen., Sez. V, 27 maggio 2016, n. 48268.

modo, con riferimento all'evento dell'insorgere di un perdurante stato di ansia o di paura, sarà necessaria un'indagine che si incentri sul soggetto passivo e sulla sua specifica personalità; cosicché, con riguardo al profilo della riconoscibilità di stati di particolare vulnerabilità della vittima, dai quali possa conseguire una soglia di stress o ansia maggiore rispetto alla norma, l'evento potrà essere attribuito all'autore solo a seguito di un'attenta analisi e valutazione, la quale dimostri che tale condizione è entrata nella sfera di conoscibilità dello stesso e che, dunque, gli fosse nota – quantomeno in termini di dolo eventuale¹³.

In conclusione, anche riguardo all'elemento soggettivo, la valutazione e l'analisi in ordine alla sussistenza delle peculiarità richieste dalla norma dovrà sostanziarsi in un'indagine avente ad oggetto le condotte e gli eventi prodottisi, posti in stretta correlazione con le "singolarità" della persona offesa.¹⁴

4. L'integrabilità del delitto di atti persecutori nel caso di pluralità di persone offese. La pronuncia della Corte di Cassazione.

Come anticipato in premessa, la recente sentenza emessa e depositata lo scorso gennaio dalla V Sezione, costituisce il punto di arrivo relativamente alla questione dell'integrabilità del delitto di atti persecutori nel caso in cui sussistano una pluralità di persone offese.

La disamina sin ora svolta, come anticipato, si è resa necessaria al fine di poter valutare se tale circostanza possa considerarsi compatibile con gli elementi che l'art. 612 *bis* c.p. individua quali necessari per la sussistenza del reato ed, in particolare, l'abitualità e l'effettività dell'evento, con un attento sguardo, peraltro, al bene giuridico tutelato¹⁵.

Ciò detto, è necessario dar conto di quanto sottolineato dalla Suprema Corte, rispondendo al quesito posto. Nel farlo, quale modalità peraltro utilizzata dalla Corte, sarà indispensabile distinguere la fattispecie di cui all'art. 612 *bis* c.p. da altri reati – anche cosiddetti "satellite" – visto che, in caso di incompatibilità, o altrimenti insussistenza, di uno degli elementi richiesti per il delitto di *stalking*, sono proprio queste che potranno eventualmente trovare applicazione.

4.1. La necessaria distinzione con i "reati satellite". In particolare: il reato di molestie.

Come si è potuto riscontrare nei paragrafi precedenti, la condotta, al fine di rilevare *ex art. 612 bis* c.p., deve sostanziarsi, alternativamente, in minacce ovvero molestie; ove, se del primo si ha una nozione ben precisa fornita dall'art. 610 c.p., maggiori problematiche

¹³ In tal senso e per un'analisi più approfondita, MAINA, *Stalking*, cit. 584; PITTARO, *Introdotta la disciplina penale dello stalking dalle misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*, in *Famiglia e diritto*, 2009, 659 ss.

¹⁴ Per una valorizzazione della specificità delle singole situazioni personali, si veda, Cass. pen., Sez. V, 5 febbraio 2010, n. 17698.

¹⁵ Vedi sopra, par. 3.1. e 3.2.

invece si pongono circa la versione molesta dello *stalking*, a fronte di una totale assenza di definizioni qualificanti e dinnanzi ad una manifestazione fenomenologica decisamente ampia, alla quale si affianca il necessario richiamo – perlomeno intellettuale – alla fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 660 c.p.

A tal proposito, utile sottolineare che, la previsione incriminatrice di cui all'art. 612 *bis* c.p. viene introdotta a fronte della difficoltà di sussumere le condotte, che ad oggi lo connotano, in altre fattispecie previste nel nostro ordinamento. Infatti, l'essenza degli atti persecutori – per così dire – “*puri*”¹⁶ è costituita dalla mancanza di violenza esercitata sulla vittima, cosicché, prima della novella¹⁷, salve acrobazie ermeneutiche, risultava spesso impossibile perseguire penalmente le condotte in questione.

La fattispecie alla quale, in tal senso, si ricorreva più frequentemente era quella di cui all'art. 660 c.p., la quale prevede e punisce – individuandolo quale meramente contravvenzionale e, dunque, con un'efficacia deterrente decisamente minore – il reato di molestia o disturbo alle persone, il quale punisce la condotta di chi, “*in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo*”.

Ora, nonostante la giurisprudenza di legittimità fosse riuscita in qualche modo ad espandere l'ambito applicativo della fattispecie in parola¹⁸, vi erano comunque delle peculiarità che connotavano – e connotano tutt'ora – il reato di molestie e che impedivano – ed impediscono – la perseguibilità e punibilità delle condotte sulla base dello stesso.

In *primis*, questione peraltro posta alla base del ricorso che ha dato vita alla pronuncia in esame – quella concernente il bene giuridico tutelato dal reato di cui all'art. 660 c.p., ovvero l'ordine e la tranquillità pubblica, la quale è tutt'altro che rispetto alla *ratio* di tutela degli atti persecutori, rinvenibile, invece, nella tutela della singola persona – in tutte le sue manifestazioni, dalla sua libertà morale al suo benessere psicofisico.

La stessa V Sezione si sofferma a sottolineare i singoli elementi che distinguono la fattispecie di molestia o violenza privata (*alius* minaccia) e quella di atti persecutori. In particolare, concentrandosi su l'abitudine, che connota il reato di cui all'art. 612 *bis* c.p., e sulla produzione di un evento di danno o di pericolo, elementi del tutto assenti nella fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 660 c.p.

In sostanza, il bene giuridico, l'abitudine e l'effettività dell'evento sono gli elementi che permettono di distinguere le incriminazioni in parola: quella contravvenzionale, caratterizzata da generalità ed indeterminatezza di tali elementi; quella delittuosa, invece, connotata da una “individualizzazione” del bene giuridico che influenza inevitabilmente la verifica

¹⁶ Così, MAINA, *Stalking*, cit., 582.

¹⁷ Il reato di atti persecutori è stato introdotto nel nostro ordinamento con il D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”, convertito, con modificazioni, nella L. 23 aprile 2009, n. 38.

¹⁸ In tal senso, *ex multis*, Cass. pen. Sez. I, 26 marzo 2004, n. 28680.

in ordine alla abitualità ed alla produzione dell’evento di danno e/o pericolo in capo alla singola persona.

4.2. La precedente giurisprudenza di legittimità e le conclusioni della Corte: l’esigenza di una verifica individuale dei requisiti dell’abitualità e di produzione dell’evento di danno.

Ciò detto, è proprio dalla distinzione con altre fattispecie minori e “satelitari”, che si percepisce la peculiarità sulla base della quale dirigere la valutazione relativa alla compatibilità della fattispecie di cui all’art. 612 *bis* c.p. con la sussistenza di una pluralità di soggetti passivi.

Se, a prima vista, l’ “individualità” del delitto in questione porterebbe ad escludere a priori tale prospettazione, vi è in realtà un appunto da effettuare e sul quale si incentra l’indagine e la soluzione alla quale perviene la Suprema Corte.

Ed infatti, tale connotazione – che distingue precipuamente il reato in parola da quello di molestie che tutela la pubblica tranquillità – non ha la capacità di escludere il delitto di *stalking* in presenza di una moltitudine di vittime. Ciò che impone, secondo la Corte, è invece una verifica da effettuarsi sul piano individuale, la quale inerisca e si rivolga precipuamente a ciascuna delle posizioni della pluralità dei soggetti passivi; dovendosi diversamente escludere una possibile generalizzazione.

In precedenza, la giurisprudenza di legittimità si era già pronunciata in tal senso, ritenendo che il reato fosse configurabile anche se gli atti persecutori fossero commessi a danno di più soggetti passivi (ad esempio più persone abitanti nello stesso condominio) ed anche quando fossero diretti singolarmente a persone diverse, ma sempre che provocassero uno o più degli eventi descritti nella norma a tutte le altre.¹⁹

In sostanza ed in concreto, al fine di ritenere sussistente l’ipotesi di cui all’art. 612 *bis* c.p., nonostante la pluralità di vittime – componenti peraltro un intero quartiere – il riferimento non può essere a quest’ultimo, ma, diversamente, occorre che vi sia un’individuazione precisa dei soggetti passivi del reato²⁰ ed una verifica delle condizioni di sussistenza del delitto di *stalking* per ciascuno di tali soggetti.

Dunque: a) sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato; b) individuazione dei singoli soggetti passivi del reato; c) verifica della esistenza degli elementi riscontrati non generica, ma, al contrario, individualistica e, dunque, da effettuarsi nei confronti di ciascun soggetto indicato.

Pertanto – conclude la Corte – nonostante non si possa escludere la sussistenza di un qualche effetto indiretto (in tal caso presumibilmente esteso a tutta la popolazione del

¹⁹ In tal senso, per tutti, Cass. pen., Sez. V, 7 aprile 2011, n. 20895, la quale ha in particolare affermato che: “*Integra la condotta tipica del delitto di atti persecutori il compimento di più atti di minaccia o molestia, ciascuno rivolto a diverse persone, non richiedendosi, ai fini della sussistenza del requisito della reiterazione, che gli atti siano diretti verso la stessa persona offesa, quando questi ultimi, arrecando offesa ad una pluralità di vittime di genere femminile abitanti nello stesso edificio, provocano turbamento a tutte le altre*”.

²⁰ In tal senso si era già espressa la giurisprudenza di legittimità. Si veda, per tutti, Cass. pen., Sez. V, 3 marzo 2017, n. 35588.

quartiere), il delitto di atti persecutori potrà ritenersi integrato con esclusivo riferimento ai soggetti specificamente individuati nel capo di imputazione, visto che, solo per costoro, è possibile verificare la sussistenza dell'abitudine e la produzione dell'evento di danno o di pericolo.

Conseguentemente, per i soggetti non specificamente individuati, stante proprio l'impossibilità di effettuare l'attenta verifica appena menzionata, potrà ritenersi eventualmente integrata la fattispecie contravvenzionale di molestia o disturbo alle persone di cui all'art. 660 c.p. e che – appunto – tutela un bene giuridico non individuale ma collettivistico, ovvero quello dell'ordine e della tranquillità pubblica.

MARGHERITA PALA